



TERRE DI CASTELLI (45517  
PROT. 2086-2016/C  
TIPO : C- CONTRATT  
STIPULA : 20/03/2016



CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "G. GASPARINI" DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.

L'anno 2016 il giorno ..... presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Via Bellucci n.1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L'Unione Terre di Castelli, con sede legale via G. Bellucci, 1 Vignola C.F./P.I.:02754930366 - soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume l'impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato - rappresentato da Monica Rubbianesi nata a Modena il 17/09/1961 C.F.:RBBMNC61P57F257M, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento dirigenziale n. 11 del 28/09/2015, di seguito indicata anche, per brevità, "Unione";
- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata nella persona del Direttore del Distretto di Vignola Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961, C.F. VZZNGL61M27F257A domiciliato per la sua carica presso Az.Usl Distretto di Vignola, via Libertà, 799 - Vignola, come risulta da Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 17/03/2015, di seguito indicata anche, per brevità, "AUSL";

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 823 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore del servizio Centro Diurno per anziani di Vignola, rappresentata da Tiziano Rilei, nato a Vignola il






28/11/1955, C.F. RLITZN55528L885N, Responsabile di Area, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 2 del 25/01/2016 dell'Assemblea dei soci dell'ASP, in seguito indicata anche, per brevità, "Gestore".

**RICHIAMATE:**

- l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la DGR n. 772 del 29 maggio 2007, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi";
- la circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti" e la nota prot. 128866 del 12/5/2010;
- la DGR n. 514 del 20 aprile 2009, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari" e successive modificazioni e integrazioni: DGR n.390/2011, DGR n. 1899/2012, DGR n. 1828/2013;
- la DGR n. 2109 del 21 dicembre 2009, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009";
- la DGR n. 2110 del 21 dicembre 2009, "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";





- la DGR n. 292 del 10 marzo 2014 "Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accreditati";
- la DGR n. 1800 del 11/11/2014 "Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio sanitari accreditati: atti conseguenti";
- la DGR n.715 del 15/06/2015 "Accreditamento sociosanitario:modifiche e integrazioni".

**PREMESSO CHE:**

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITAMENTO ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio.
- Il Comitato di Distretto nel corso del periodo di accREDITAMENTO transitorio ha approvato il fabbisogno complessivo distrettuale di servizi e di posti e definito gli indirizzi per il superamento della frammentazione gestionale dei servizi interessati con i seguenti provvedimenti: n. 24 del 30/11/2010, n. 5 del 22/11/2011, n. 3 del 15/06/2012 , n. 4 del 19/07/2012, n. 2 del 30/07/2013, n.5 del 16/05/2014, n.7 del 16/10/2014 e n. 16 del 30/07/2015.

**VISTI:**

- l'atto di concessione dell'accREDITAMENTO definitivo, per il periodo 01.01.2015/31.12.2019 rilasciato dall' Unione Terre di Castelli con determina n. 324 del 23/12/2014 avente ad oggetto: Concessione accREDITAMENTO definitivo ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i. a favore di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini" per il servizio Centro Diurno per anziani di Vignola;
- la Determina dirigenziale dell'Unione Terre di Castelli n.331 del 23/12/2014 che ha prorogato fino al 31/03/2015 il Contratto di servizio relativo alla gestione del Servizio





di Centro Diurno Anziani di Vignola;

- la comunicazione dell'Assessore Regionale alla Sanità del 23/03/2015 prot. PG/2015/188289, e la Determina dirigenziale dell'Unione Terre di Castelli n. 328 del 27/04/2015 con la quale è stata decisa la proroga del contratto di servizio vigente per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
- la Determina dell'Unione Terre di Castelli n.1110 del 28/12/2015: "Conferma dell'Accreditamento definitivo a favore di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini" per il servizio Centro Diurno per anziani di Vignola".

**PRESO ATTO CHE:**

- sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di legge;
- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**


**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e i richiami nonché tutti gli atti e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio denominato Centro Diurno Anziani di Vignola, sito in Libertà, 871 - Vignola (MO), accreditato definitivamente per n. 25 posti, per i quali l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini" è in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della DGR 564/2000 e s.m.i.

Nello specifico:





- **Centro Diurno Anziani (CDA)**, con n. 25 posti accreditati definitivamente, dedicati a rispondere al fabbisogno del Distretto di Vignola come da programmazione territoriale, rivista e aggiornata annualmente.
- Il Centro Diurno anziani accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza e con gravi disturbi comportamentali, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.15 per complessive 250 giornate annue;
- l'organizzazione è fortemente orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza, infatti è possibile frequentare il Centro per l'intera giornata o solo per mezza giornata - mattino o pomeriggio, per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare o meno i pasti previsti;
- il gestore organizza il servizio con modalità che permettono di continuare a garantire l'accoglienza temporanea di sollievo nel periodo di apertura del Centro;
- nel caso in cui un ospite del Centro Diurno si trovasse nelle condizioni di non poter rientrare al domicilio potrà essere accolto in via d'emergenza nella Casa Residenza di Vignola;
- **Prestazione aggiuntiva:**
  - il gestore garantirà agli ospiti del Centro Diurno, quale prestazione aggiuntiva, se richiesta, la cena , con onere a carico dell'utente pari ad € 4,86.
  - Il gestore metterà a disposizione gli spazi del Centro Diurno per la realizzazione del progetto "Sorrisi e Caffè - caffè Alzheimer per non sentirsi soli" dedicato alle persone con problemi di memoria e ai loro familiari;
  - Sarà incardinato operativamente nell'equipe del Centro Diurno Anziani di Vignola il team di operatori specificatamente formati sul tema "Pratiche e interventi non





farmacologici nella cura delle persone con Alzheimer e altre forme di demenza”, che si occuperà di attività integrate di supporto al domicilio per persone con demenza e loro familiari e incontri di gruppo di attività di stimolazione cognitiva e supporto ai familiari.

- La Committenza potrà nel corso del presente contratto, in accordo con il gestore richiedere l'attivazione di ulteriori prestazioni/progetti aggiuntivi che verranno conseguentemente regolamentati.

### ART. 3 - ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le parti contraenti eleggono, per le comunicazioni relative al presente Contratto, il loro domicilio come indicato nell'elencazione dei contraenti medesimi di cui alla premessa del presente contratto.

L'Unione, l'AUSL e il Gestore individuano ciascuno un referente operativo, comunicandone il nominativo alla controparte, tramite PEC da inoltrarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, ai seguenti indirizzi:

Unione: [unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it)

AUSL: [auslmo@pec.ausl.mo.it](mailto:auslmo@pec.ausl.mo.it)

Gestore: [aspvignola@pec.it](mailto:aspvignola@pec.it)

### ART. 4 - UBICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto è ubicato presso la struttura denominata: Centro Diurno Anziani sito in via Libertà, 871 - Vignola(MO).

### ART. 5 - DURATA

Il presente contratto è valevole per quattro anni, dal 2016 al 2019 e comunque fino al termine di validità dell'accreditamento definitivo, sulla base delle disposizioni regionali.

Alla scadenza del presente contratto, valutate le condizioni per il proseguimento del percorso di accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente, fatti salvi eventuali





specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna, lo stesso potrà essere rinnovato o prorogato.

#### ART.6 - ONERI DELLE PARTI

1. Per il servizio accreditato, di cui al presente contratto, il Gestore dovrà garantire il servizio attenendosi a tutti i requisiti ed ai fattori produttivi specificati nella DGR 514/09 e ss.mm.ii. e nell'allegato A della DGR 2110/2009 o altra indicazione della Regione.


1.1 Per la realizzazione del servizio di CDA, il Gestore dovrà garantire oltre alle prestazioni socio sanitarie anche i servizi di supporto quali:

- ristorazione;
- pulizia e sanificazione ambienti;
- utenze;
- trasporto;
- manutenzione, ammortamento e sostituzione dei beni mobili;
- polizze assicurative;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile;

1.2 Il presente contratto di servizio include, altresì, gli obblighi che il Gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed, in particolare:

- l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione del sistema tariffario (comprensivo della quota a carico del FRNA e della quota di compartecipazione alla spesa da parte degli ospiti) previsto dalle normative regionali e definito attraverso l'utilizzo del sistema di calcolo regionale e approvato dal Comitato di Distretto;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti






(Committenti e Regione Emilia Romagna);

- l'accettazione, l'utilizzo e l'implementazione del sistema di informatizzazione delle strutture residenziali (attualmente programma ABC), compresi i costi di utilizzo e manutenzione, in particolare si ritiene obbligatoria per la validità del presente contratto la compilazione completa dei seguenti moduli del programma: anagrafica, individuazione delle patologie, modulo cadute, modulo contenzione, modulo decubito, modulo gestione farmaci, consegne, Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), rilevazione del dolore;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003;
- il rilascio, di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dell'attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi previsti dalla legislazione vigente.

2. Per il servizio accreditato, di cui al presente contratto, attiene all'Unione:

- l'ammissione al servizio degli utenti;
  - la definizione, in integrazione con i servizi socio-sanitari dell'AUSL, del Progetto di vita e di cure dell'utente e della tipologia della prestazione da rendere all'ospite;
  - la definizione della tariffa giornaliera del servizio, sulla base del sistema di calcolo regionale, approvata dal Comitato di Distretto;
  - la definizione dell'importo giornaliero a valere sul FRNA, sulla base delle disposizioni regionali;
- con cadenza annuale, la determinazione delle quote giornaliere a carico degli





ospiti e tutti gli adempimenti relativi, approvati dal Comitato di Distretto ;

- l'onere di comunicazione al Gestore di quanto sopra specificato.

3. Per il servizio accreditato, di cui al presente contratto, attiene all'AUSL:

- la definizione, in integrazione con i servizi sociali dell'Unione, del Progetto di vita e di cure dell'utente;
- la definizione degli importi dovuti per le prestazioni a carattere sanitario;
- le prestazioni sanitarie di cui all'art.11 del presente contratto.

4. Le parti danno atto che il presente contratto include:

a) l'atto di rilascio di accreditamento definitivo, ovvero la Determinazione dirigenziale dell'Unione n. 324 del 23/12/2014 e la Determina dirigenziale n.1110 del 28/12/2015;


b) strumento di calcolo del costo di riferimento regionale.

I suddetti documenti, di cui tutti i contraenti hanno preso atto, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e vi sono allegati, mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell'Ufficio di Piano.

#### ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI OSPITI

1. L'ammissione al servizio oggetto del presente contratto sarà effettuata dall'Ufficio di Piano, previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, che provvederà anche alla definizione del Progetto di vita e di cure e includerà gli elementi di temporalità dell'ammissione stessa.
2. L'UVM esperirà gli accertamenti, di norma, prima dell'ingresso dell'utente al servizio e classificherà l'utente in base al livello socio assistenziale e definirà la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi sulla base dei bisogni dello stesso e stabilirà i





tempi di permanenza presso il Centro Diurno.

3. Se per motivi d'urgenza non fosse possibile effettuare tali valutazioni, la competente UVM dovrà procedere entro 10 giorni dall'ammissione al servizio.


#### ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

1. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), prima dell'ammissione in struttura per i nuovi ingressi effettua la valutazione dell'utente e ne definisce il livello assistenziale. E' di competenza dell'UVM, su richiesta del gestore, anche la rivalutazione di utenti già inseriti nel servizio che presentino modificazioni del livello assistenziale.
2. Ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal mese successivo.
3. Il processo di classificazione è articolato e suddiviso per il servizio di Centro Diurno anziani in:
  - Utenti non autosufficienti di grado moderato (Livello base);
  - Utenti non autosufficienti di grado severo (Livello disturbi comportamentali).

#### ART. 9 - PRESTAZIONI DEL GESTORE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore realizzerà il servizio accreditato di Centro Diurno Anziani assicurando, nel periodo di validità dell'Accreditamento Definitivo, i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali previsti dalla vigente normativa regionale.
2. Il Gestore fornirà il servizio accreditato di Centro Diurno Anziani impegnandosi a garantire l'apertura del servizio per complessive 250 giornate annue e per almeno 10 ore di apertura giornaliera dal lunedì al venerdì, mettendo a disposizione i posti come indicato nel precedente art.2.
3. Il Gestore assicura il rapporto minimo di personale socio sanitario, Operatore Socio-Sanitario (OSS), secondo la DGR 1899/2012 e DGR 715/2015 Allegato DB "Per quanto






riguarda gli operatori, ....., il riferimento è ad unità a tempo pieno, secondo quanto previsto dal contratto applicato". Nella successiva tabella n. 1 è riportato il rapporto minimo di personale OSS in base alla classificazione degli utenti come previsto dalla DGR 514/09 Allegato D.2.2. Il Gestore assicurerà, inoltre se previsto dal PAI, la presenza contemporanea di due OSS durante l'effettuazione di prestazioni quali: mobilitazione, igiene quotidiana, bagno, vestizione, aiuto nell'alimentazione.

Tabella 1

Ospiti anziani classificati	Livello base	Livello Disturbi comportamentali
Nr. OSS - ospiti	1/8	1/5

4. Assicura un' attività di Coordinamento attraverso la presenza di un Responsabile di nucleo per le Attività Assistenziali (RAA) per n. 22,5 ore supportato dal Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali dell'ASP e un Animatore per almeno 25 ore settimanali.
5. Documenta la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e relazionale di utenti e familiari, nonché per gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori.
6. Assicura adeguati standard qualitativi per le attività alberghiere e di supporto all'attività socio sanitaria.
7. Attua:
  - i piani di gestione delle emergenze e applicazione delle altre procedure previste dal D. Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
  - il piano di autocontrollo di cui al D Lgs 193/2007 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", e successive






modifiche ed integrazioni, al fine di garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP;

- attività di monitoraggio e controllo, anche tramite affidamento a ditta specializzata, sulla potabilità dell'acqua, ivi compresi i controlli obbligatori in materia di rischio legionellosi.

In base alla tipologia degli utenti inseriti nel CDA, il Gestore si impegna a garantire l'assistenza infermieristica, con personale infermieristico, regolarmente iscritto all'Albo provinciale IPASVI, in base alle disposizioni regionali vigenti (DGR 514/09 e ss.mm.ii), quantificata in 50 minuti/die per ciascun giorno di apertura del Centro, per i 25 posti accreditati, da adeguare al bisogno assistenziale aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da particolari Piani di Assistenza Individuali (PAI), integrata da n. 1 ora di assistenza infermieristica per PAI due volte all'anno per il numero degli ospiti inseriti in struttura. Gli oneri a rimborso per il personale infermieristico riconosciuti dall'AUSL - Distretto di Vignola al gestore avvengono secondo una tariffa oraria predeterminata, i cui riferimenti massimi sono quelli indicati nella circolare della Regione n. 7/2007 e gli aggiornamenti con nota del 12/05/2010 - prot. N.128866. Ai fini del rimborso e della corretta imputazione dei costi dell'attività programmata, si dovrà fornire apposita rendicontazione, attraverso cartellini orari mensili, delle ore di assistenza infermieristica somministrata in modo esclusivo presso il centro. Ovviamente i costi rimborsati sono quelli effettivamente sostenuti dal gestore non essendo consentito un rimborso superiore alla spesa effettiva e comunque nel rispetto dei riferimenti massimi sopra riportati.

In caso di necessità, condivisa con l'AUSL, il gestore assicura l'attività di un fisioterapista per garantire la consulenza agli OSS e ai Caregiver e per la valutazione della necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga individuata





in sede di definizione del PAI, e organizza la presenza programmata del fisioterapista per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza. Gli oneri a rimborso sono a carico dell'AUSL/Distretto di Vignola secondo una tariffa oraria massima predeterminata i cui riferimenti sono quelli indicati dalla Circolare Regionale n.7/2007 e gli aggiornamenti con nota del 12/05/2010 prot. n. 128866 che indica quale costo medio orario € 21,82 per il personale riabilitativo. Ai fini del rimborso e della corretta imputazione dei costi, si dovrà fornire apposita rendicontazione, attraverso cartellini orari mensili, delle ore di assistenza riabilitativa somministrata in modo esclusivo presso il centro. Ovviamente i costi rimborsati sono quelli effettivamente sostenuti dal gestore non essendo consentito un rimborso superiore alla spesa effettiva e comunque nel rispetto dei riferimenti massimi sopra riportati.


8. Il Gestore si impegna inoltre a:

- garantire a tutti gli utenti che ne presentino la necessità, la fornitura di dispositivi medici di uso corrente in ottemperanza alla DGR 514/2009;
- a fornire in ottemperanza alla DRG 564/2000 e DGR 2110/10, gli ausili protesici per i quali non è richiesta personalizzazione, materiale per medicazione, detergenti e disinfettanti, materiale vario ad assorbenza, altro materiale di consumo assistenziale.

9. Il gestore assicura la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento dal proprio domicilio al Centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, nel rispetto delle normative vigenti:

- direttamente;
- mediante accordi di collaborazione con soggetti del Terzo settore che assicurano l'accompagnamento di soggetti fragili;
- tramite altre modalità concordate con la committenza.





10. Il Gestore s'impegna, inoltre, a:

- a) non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni garantite/rimborsate dall'Unione Terre di Castelli e dall'AUSL;
- b) informare, in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari, in merito alle prestazioni ed ai servizi assicurati, al costo totale degli stessi, alla tariffa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), alla quota rimborsata/erogata dall'AUSL, alla retta a carico degli utenti.

#### ART. 10 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità del servizio così come determinato:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei Servizi.

Il Gestore si impegna ad un corretto utilizzo delle procedure/istruzioni operative contenute negli Allegati D2.2, DA e DB della DGR 514/09. Oltre a quelle previste dalla DGR 514/09 e ss.mm.ii, il Gestore si impegna ad adottare procedure documentate per i seguenti interventi:

- conservazione e aiuto alla somministrazione dei farmaci;
- elaborazione e gestione della cartella socio sanitaria;
- rilevazione degli indicatori di benessere delle persone accolte nel servizio.

Il Gestore deve inoltre garantire un manuale interno relativo agli aspetti della tutela e della sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti relativi all'analisi dei rischi derivanti dagli elementi strutturali della residenza e dagli aspetti organizzativi del servizio e delle successive modalità di controllo. I committenti effettueranno i controlli previsti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei nuclei





periferici e della commissione prevista dalla DGR 564/2000 e s.m.i.

Il Gestore s'impegna all'utilizzo ed all'aggiornamento del programma informatizzato di gestione dell'ospite, attualmente denominato "ABC", coordinato a livello provinciale, in sinergia con le indicazioni della committenza al fine di rendere, altresì, effettivi i debiti informativi verso la Regione Emilia Romagna e nei confronti dei committenti del presente contratto di servizio.

Il Gestore aggiornerà il PAI, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del medesimo, che dovrà contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e DGR 715/15, a cadenza almeno semestrale o con cadenze temporali diverse, in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari che inviano l'ospite.

Il Gestore si impegna ad aggiornare periodicamente e a trasmettere ai Committenti la propria carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti anche i livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti. La carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

#### **ART. 11 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DA PARTE DELL'AUSL**

L'AUSL si impegna a fornire al Gestore le prestazioni sanitarie, come dettagliato nei commi successivi ed, in particolare, secondo le disposizioni di cui al presente articolo:

- a) Governo clinico
- b) Assistenza farmaceutica.
- c) Assistenza medica di base.

Le prestazioni di cui sopra sono garantite direttamente dall'AUSL come descritto nei





paragrafi successivi.

a) Il Governo clinico, consistente sia nel coordinamento dell'assistenza medica sia nel coordinamento dell'attività sanitaria all'interno del servizio oggetto del presente contratto, è assicurato:

a.1) per il Coordinamento dell'assistenza medica, tramite un proprio Medico (di norma il Referente della "Area Fragili" dell'AUSL) che è responsabile:

- della promozione e della realizzazione di protocolli diagnostici - terapeutici riabilitativi per le patologie prevalenti;
- della definizione di percorsi specialistici integrati con il Presidi ospedalieri ed i poliambulatori specialistici;
- dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria e dell'adozione di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con i competenti servizi dell'AUSL;
- della verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente.

Tale attività è effettuata attraverso regolari accessi nelle strutture, tesi a controllare e verificare le attività sanitarie, l'adesione ai protocolli, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e gestore.

a.2) per il Coordinamento dell'attività sanitaria, di norma, tramite il Coordinatore Infermieristico "Area Fragile" distrettuale o suo delegato. Tale attività è effettuata attraverso azioni di formazione, regolari accessi nelle strutture, tesi a supportare e monitorare le attività sanitarie, l'adesione ai protocolli, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra committenti e gestore.

b) L'Assistenza farmaceutica è garantita in via prioritaria con la fornitura che ogni ospite ottiene attraverso la prescrizione del proprio medico di medicina generale.

c) Assistenza medica di base: gli ospiti del Centro Diurno mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.





## ART. 12 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio oggetto del presente contratto, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata a cadenza annuale o secondo quanto stabilito dalle vigenti normative, è assicurata attraverso tariffe, composte dalle voci di seguito indicate:

- a) la quota Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (F.R.N.A.), a carico dell'Unione Terre di Castelli, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.2110/09, D.G.R. n. 292/2014 e successive disposizioni regionali;
- b) la quota per le prestazioni sanitarie con rimborso a carico dell'AUSL - Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.), corrisposto in maniera differenziata in base alla tipologia di servizio;
- c) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, con eventuale supporto del servizio sociale in caso di rilevato bisogno economico.

2. L'importo delle tariffe di cui al precedente comma è calcolato, sulla base delle disposizioni della DGR 2110/2009, DGR 292/2014 e DGR 715/2015, tramite l'utilizzo del sistema di calcolo regionale, a partire dalla classificazione degli ospiti valevole al momento della stipula, oltre che dalla stima del costo del lavoro del personale sociale e socio-assistenziale (OSS, RAA/Coordinatore, Animatore) e sanitario. Tale importo si intende comprensivo delle quote IVA e IRAP, se e ove previste.

3. La quota a carico del FRNA e la quota a carico degli utenti saranno aggiornate sulla base della tipologia degli utenti, oltre che in ottemperanza ad eventuali disposizioni regionali del sistema tariffario regionale, fatta salva la possibilità di rivalutazione degli utenti in corso d'anno.

La quota a carico del FSR sarà adeguata secondo eventuali aggiornamenti delle disposizioni regionali.

4. In caso di adozione di nuovi provvedimenti regionali riguardanti il sistema tariffario dei servizi di cui al presente contratto per l'accREDITAMENTO definitivo, nonché in caso di





variazione della messa in disponibilità di fattori produttivi da parte del Gestore, gli importi di cui al presente contratto saranno conseguentemente modificati.

Ai sensi di quanto disposto nella Circolare n. 312102 del 27.12.2011 della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali del Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza della Regione Emilia Romagna avente oggetto "Precisazioni in merito a quesiti in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari e relativi contratti di servizio", le parti danno atto che le eventuali modifiche tariffarie saranno oggetto di appositi atti dirigenziali, da inserire, controfirmati dalle parti, nel fascicolo del presente contratto.

5. La remunerazione a favore del Gestore è definita come segue:

LIVELLO ASSISTENZIALE	QUOTA FRNA	RETTA UTENTE	COSTO TOTALE
Livello base	€ 24,85	€ 27,85	€ 52,70
Disturbo di Comportamento	€ 32,85	€ 27,85	€ 60,70

Si specifica che la retta di € 27,85 a carico dell'utente che frequenta il Centro Diurno è così costituita:

- € 21,39 quota per la frequenza e la merenda;
- € 4,86 quota per il pranzo;
- € 1,60 quota per la colazione;
- € 11,76 quota per la frequenza part time;

all'utente verrà fatturata solo la quota relativa alle prestazioni di cui realmente usufruisce.

Si prevede che, in caso di necessità, possano essere utilizzati i posti temporaneamente liberi in seguito a ricovero ospedaliero dell'utente, con il pagamento della retta solo relativa ad un soggetto.

Per quanto riguarda eventuali ingressi di accoglienza temporanea di sollievo, verranno applicate le tariffe di cui alla DGR n. 2110/09.





In merito al trasporto dal domicilio al Centro Diurno e viceversa, si prevede in caso di effettiva fruizione del servizio, la possibilità di incrementare la quota a carico del FRNA fino ad un massimo di € 2,50 (€ 1,25 nel caso del solo trasporto dal domicilio al Centro o solamente dal Centro al domicilio). Per quanto riguarda la retta a carico dell'utente si fa riferimento agli attuali regolamenti.

In merito alla stimolazione cognitiva la remunerazione a favore del gestore viene quindi definita nei seguenti modi :

TIPO DI INTERVENTO	COSTO ORARIO A CARICO FRNA
Stimolazione cognitiva individuale a domicilio	27,70
Attività di gruppo rivolta a utenti affetti da demenza	26,70
Attività di preparazione e di documentazione dell'intervento	26,70
Trasferimenti	22,66

Altre azioni collegate alla gestione del progetto stimolazione cognitiva	N ore remunerate al costo ora lavorata gestore pubblico e riconosciute detratta la quota di attività di coordinamento già remunerata nel rapporto previsto dalla normativa dell'accREDITAMENTO per l'assistenza socio- assistenziale
Coordinamento organizzativo RAA	Fino a 6 ore settimanali

Altre azioni collegate alla gestione del progetto di stimolazione cognitiva	N ore riconosciute e remunerate al costo ora lavorata del gestore pubblico
Coordinamento gestionale e equipe multiprofessionale (Responsabile area )	2 ore settimanali

Si specifica che per quanto riguarda la prestazione aggiuntiva relativa all'attività di stimolazione cognitiva e supporto ai familiari non è prevista al momento alcuna forma di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

#### 6. Rimborso oneri sanitari





Gli oneri relativi all'assistenza infermieristica e riabilitativa verranno rimborsati al gestore da parte dell'Azienda Usl, Distretto di Vignola, in ottemperanza alle disposizioni regionali, secondo una tariffa oraria predeterminata, i cui riferimenti sono quelli indicati dalla circolare della Regione n.7/2007 e ss.mm.ii.

#### 7. Remunerazione nel caso di assenza dell'utente

Nel caso di assenze dell'utente in cui il gestore non sia stato preavvisato almeno con 24 ore di anticipo, solo per il primo giorno, viene riconosciuto il 100% del costo del servizio (di norma non possono essere più di 4 giornate in un anno per utente) non potendo il gestore apportare correttivi gestionali.

Nel caso di assenze programmate e concordate con il soggetto gestore (ad esempio: per malattia certificata, ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici, ecc.) a quest'ultimo verrà riconosciuto il 45% della retta a carico dell'utente e il 45% del FRNA.


Ai sensi della Direttiva regionale, l'utente paga il 45% della propria retta per il mantenimento del posto, dopo aver usufruito nel corso di un periodo di assenza giustificata secondo la regolamentazione prevista, la spesa che non è sostenuta dagli utenti, rimane a carico dell'Ente Locale.

Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale dei servizi, i Committenti potranno programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili.

#### ART. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura. L'Unione e l'AUSL si impegnano a liquidare al Gestore le tariffe dovute, sulla base di fatture mensili, relative ai servizi erogati nel mese precedente, suddivise in base alle diverse tipologie di prestazione, debitamente rendicontate in prospetti descrittivi, che saranno definiti congiuntamente con i committenti.





2. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, a partire dal 31 marzo 2015 la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, i Committenti non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

#### 4. Fatture trasmesse all'Unione Terre di Castelli

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'Unione - Servizio FRNA: **ROGFFE**

In particolare, le fatture saranno intestate e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013, all'Unione Terre di Castelli, per le prestazioni rimborsabili dal FRNA, includendo nella descrizione tutti gli elementi comunicati dall'ufficio deputato alla ricezione delle fatture (numero impegno contabile e anno; codice ufficio interno; scadenza fattura; determina, capitolo di spesa; indicazione "NO CIG"; riferimento scissione pagamenti).

#### 5. Fatture trasmesse all'AUSL

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'AUSL: **UFLCTZ**

6. Le parti danno atto che i servizi effettuati saranno pagati entro trenta giorni dall'accertamento da parte del referente della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la





suddetta procedura di accertamento dovrà comunque essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, comprovata dal timbro datario apposto dal Servizio Protocollo dei committenti.

7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In ogni caso per pagamenti superiori a € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva o di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

8. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), i committenti provvederanno a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

9. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

10. Le parti concordano che in caso di servizi di cui al presente contratto resi a favore di cittadini stranieri o residenti area di competenza di altra AUSL le modalità di fatturazione saranno concordate al momento dell'ingresso sulla base dei Protocolli e della normativa vigente.






#### ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'OSPITE

1. La disciplina e la determinazione annuale, su base giornaliera, delle quote di contribuzione a carico degli ospiti, viene effettuata sulla base della normativa e delle disposizioni regionali relative alla determinazione del sistema tariffario dei servizi accreditati.
2. La retta a carico dell'utente è giornaliera, da corrispondere a partire dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
3. La retta giornaliera è onnicomprensiva e, pertanto, il Gestore non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla quota determinata.
4. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione.
5. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
6. La quota di contribuzione a carico dell'ospite è comunicata, all'utente e/o ai suoi familiari, in sede di UVM, contestualmente alla definizione del Progetto di vita e cura in seguito alla sua adesione e/o dei suoi familiari allo stesso.
7. Prima dell'ingresso nel servizio da parte dell'utente, il gestore definisce gli impegni ed i rapporti economici con gli utenti stessi e/o i loro familiari, i quali si impegnano a versare al gestore le pensioni o altre indennità di cui l'utente è titolare, nel rispetto delle normative vigenti, fino al raggiungimento della retta, al netto delle quote destinate alle spese personali dello stesso.
8. Per coloro che chiedono l'integrazione della retta, al momento della presentazione della domanda, i soggetti istituzionali competenti nell'ambito dell'assistenza economica, assicurano, di norma prima dell'ingresso in struttura, la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico finanziarie degli stessi e in caso di rilevato





bisogno economico, la definizione dell'eventuale contributo.

9. Nel caso di ingressi in situazione di emergenza/urgenza attestate dai competenti servizi territoriali, verranno attivate procedure finalizzate per quanto possibile a favorire:

- il versamento al gestore di pensioni e risorse nella disponibilità dell'ospite;
- l'integrazione, qualora necessaria, in attesa di procedere alla valutazione delle condizioni economiche (e comunque fino e non oltre la conclusione del procedimento stesso), della restante parte della retta dovuta dall'ospite. Nel caso in cui l'ospite e/o sui familiari saranno in grado di sostenere l'intera quota, tale anticipazione dovrà essere restituita alla committenza da parte del gestore che provvederà a riscuoterla dall'ospite stesso.

**ART. 15 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE**

1. La fatturazione delle quote a carico dell'utente spetta al gestore. Detta fatturazione sarà effettuata a cadenza mensile, non potrà essere emessa anticipatamente al termine del mese di competenza.

2. Eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell'anno, saranno considerate nell'emissione delle fatture a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli ospiti, il gestore prevedrà le forme di riscossione più comuni.

4. L'utente è tenuto al pagamento della quota a proprio carico entro i 30 giorni successivi all'emissione della fattura a proprio carico. L'utente che non paga entro tali termini è considerato "moroso" ed il Gestore invia allo stesso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà





indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni e degli interessi legali.

5. Il Gestore, laddove si verifichi un caso di insolvenza, si impegna a esperire tempestivamente tutte le possibili procedure di recupero del credito consentite dalla legge, a tal fine anche acquisendo da parte della committenza una rapida valutazione dei mezzi e delle condizioni economiche dell'utente moroso.

6. A tutela e garanzia dei rispettivi ruoli il Gestore potrà richiedere all'utente, al momento dell'ingresso, un anticipo della retta a titolo cauzionale da definirsi nell'ambito del sistema di remunerazione.

7. Nel corso del presente contratto potranno essere individuate eventuali altre modalità per la gestione dei mancati pagamenti da parte degli utenti.


8. In accordo con la committenza potranno essere individuate forme di rateizzazione nel pagamento delle quote dovute dall'utenza.

9. Il gestore dovrà rilasciare alle famiglie, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'attestazione dell'effettivo pagamento delle spese per l'assistenza specifica sostenute per gli utenti, attestazione che essi stessi potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi previsti dalla legislazione vigente.

#### **ART. 16 - FLUSSI INFORMATIVI**

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione Emilia Romagna, in base alle disposizioni della Regione medesima.

2. Il Gestore, inoltre, assicura il flusso informativo nei confronti dei Committenti per :





- accesso alle cartelle personali degli utenti di cui è dotato il servizio;
- programma informatizzato di gestione dell'utente, attualmente denominato "ABC";
- elenco aggiornato del personale con titoli di studio/qualifiche professionali;
- movimentazione utenti e indicatori relativi all'utilizzo dei servizi ;
- scheda indicatori di qualità proposta dai committenti;
- dati economici relativi alla riscossione delle rette utenti;
- documentazione riguardante il costo del lavoro e costi di produzione, attestante la presenza degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare l'adeguamento del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione. Il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, per consentire eventuali conseguenti riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale;
- ogni altra utile informazione ai fini della trasparenza e del monitoraggio e valutazione del servizio reso.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla trasmissione dei dati come specificato sopra.

3. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai Committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

4. Nel caso di verificata inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal Gestore, fatti salvi eventuali errori di carattere involontario, i Committenti applicheranno una sanzione amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1000,00. L'Unione provvederà agli accertamenti del caso in vista dell'eventuale sospensione o revoca del





contratto.


#### **ART. 17 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia da quella del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e sulle cause dell'interruzione o della sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per necessità o esigenze di pubblico interesse, gli stessi s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. Il Gestore s'impegna, in ogni caso, a garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto prevedendo, comunque, le necessarie sostituzioni o integrazioni del proprio personale, assente a qualsiasi titolo, anche per periodi brevi. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

#### **ART. 18 - RISORSE UMANE DEL GESTORE**

1. Al personale impiegato dal Gestore deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle





normative nazionali e regionali in materia. Deve, inoltre, essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi oggetto del Contratto siano dotati del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il gestore si impegna a:

- verificare il soddisfacimento del debito formativo del personale sanitario secondo le normative vigenti;
- garantire nell'anno la partecipazione degli operatori (socio sanitari e sanitari) ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale, finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno della struttura, anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella misura minima di almeno 12 ore annuali individuali per il personale socio-assistenziale e, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Formazione Continua, per il personale sanitario.
- rendere realizzabile la formazione continua del personale, anche attraverso la partecipazione a corsi formativi organizzati dall'Unione e dall'AUSL, sia per gli aspetti tecnico-professionali sia per gli aspetti di umanizzazione di corretta relazione con l'ospite nonché per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e amministrativa;
- fornire le divise e i dispositivi di protezione individuale per il personale operante presso la struttura (personale sanitario, socio-assistenziale, riabilitativo, ausiliario).

4. L'AUSL si impegna a diffondere presso il gestore il proprio piano annuale delle attività formative di aggiornamento professionale del personale sanitario affinché il gestore medesimo, con costi a proprio carico, possa far partecipare il proprio personale sanitario operante presso la struttura.





#### ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi socio sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

2. Il Gestore si impegna a fornire ai Committenti, entro un mese dalla stipula del presente contratto, l'elenco nominativo del proprio personale e dei propri collaboratori, corredato di copia dei relativi titoli di studio/qualifiche professionali, che dovrà essere costantemente aggiornato e/o integrato ad ogni modifica che dovesse intervenire.

3. Ai fini del presente articolo, i Committenti si riservano, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che si identificheranno tramite esibizione del cartellino personale.


4. L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, perduri l'inadempienza e qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

#### ART. 20 - RISORSE PATRIMONIALI CONCESSE AL GESTORE

I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari sono di proprietà dell'ASP.

Il soggetto gestore potrà sub - concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al soggetto gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal soggetto gestore spetta al soggetto





gestore medesimo. Nel caso di cui al comma 2, i sub concessionari saranno tenuti anch'essi ad analoga copertura assicurativa.

Nel caso di cui al comma 2, i terzi hanno l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.


#### **ART. 21 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Gestore è tenuto a presentare apposita relazione annuale sul servizio, secondo le indicazioni della DGR 514/2009 (attraverso l'utilizzo di apposita scheda con indicatori, numerici e di processo, che favorisce la descrizione del funzionamento del servizio con riferimento al modello di gestione unitario e integrato, previsto dal sistema di accreditamento) nonché ad assicurare ai Committenti piena collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica.

Il monitoraggio, la valutazione ed il controllo, sotto i profili della qualità e dell'appropriatezza, della regolare esecuzione del servizio saranno effettuati dai Committenti, attraverso l'Ufficio di Piano che potrà avvalersi:

- delle attività dell'Organismo Tecnico di ambito provinciale (OTAP), svolte con le modalità e gli strumenti indicati alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii., per la verifica del mantenimento dei requisiti valevoli per l'accreditamento definitivo;
- delle attività svolte dagli Organismi tecnici che assicurano la vigilanza prevista dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento di cui alla DGR 564/2000 e ss.mm.ii.;

Il Gestore deve consentire l'accesso alla sede, per le opportune verifiche, ad eventuali rappresentanti dei Committenti, che saranno nominativamente indicati al Gestore stesso, mediante comunicazione scritta, inoltrata tramite pec.





Il Gestore si impegna inoltre a sottoporre a verifica periodica gli esiti di qualità percepita dall'utente e dai familiari, con particolare riferimento alla metodologia ed alle finalità della "customer's satisfaction", in analogia alle modalità di realizzazione dell'indagine di gradimento che connettono gli esiti della soddisfazione alle azioni gestionali, prevedendo conseguenti azioni di mantenimento e miglioramento della qualità.

Al fine di verificare l'andamento di particolari attività o progetti innovativi, le parti potranno concordare momenti di verifica congiunta dell'andamento dei servizi sotto il profilo sia della qualità sia dell'efficacia e dell'economicità.

#### ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico al Gestore stesso o al proprio personale.

2. I committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del Gestore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

3. È a carico del Gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente contratto. Spetta al Gestore la copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, i Committenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata; il contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, nonché dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione.

4. Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del presente contratto, le seguenti





polizze assicurative:

a) Polizza n. n.130694889 del 31/12/2015 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni divisione La Fondiaria, a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), con esplicitamente indicati l'Unione, l'AUSL come "terzi" a tutti gli effetti, con massimali di:

- per danni a terzi:

- a) Euro 7.000.000,00 per sinistro;
- b) Euro 7.000.000,00 per persona danneggiata;
- c) Euro 7.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

- per danni a prestatori d'opera:

- d) Euro 7.000.000,00 per sinistro;
- e) Euro 7.000.000,00 per persona danneggiata;

#### ART. 23 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del presente contratto, in considerazione della durata del medesimo, è sistemato essere il seguente:

A. Per l'anno 2016:

€ 214.000,00 (duecentoquattordicimilaeuro/00) a carico FRNA;

€ 171.000 (centosettantunomilaeuro/00) a carico utenti / E.L. (comprehensive quote SSP)

B. Per l'anno 2017 :

€ 214.000,00 (duecentoquattordicimilaeuro/00) a carico FRNA;

€ 171.000 (centosettantunomilaeuro/00) a carico utenti / E.L. (comprehensive quote SSP)

D. Per l'anno 2018 :

€ 214.000,00 (duecentoquattordicimilaeuro/00) a carico FRNA

€ 171.000 (centosettantunomilaeuro/00) a carico utenti / E.L. (comprehensive quote SSP)

Per l'anno 2019:





€ 214.000,00 (duecentoquattordicimilaeuro/00) a carico FRNA

€ 171.000 (centosettantunomilaeuro/00) a carico utenti / E.L. (comprehensive quote SSP)

#### ART. 24 - DECADENZA E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Il verificarsi delle cause di cui al punto 7.3.5. della DGR 514/2009, ovvero venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'accREDITAMENTO, gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti con il contratto di servizio, mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, può comportare sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO. In caso di revoca il contratto è risolto in danno del Gestore medesimo, con l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

#### ART. 25 - REVOCA E REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, con variazione del numero dei posti contrattualizzati;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione dei Committenti;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi,

tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.





2. Se non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, i Committenti formulano al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.

Il contratto è revocato, se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta o entro un successivo termine concordato tra le medesime. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

#### ART. 26 - PENALI

1. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 27, i Committenti possono applicare una penale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza contrattuale da parte del Gestore, fatto salvo che la gravità dell'inadempienza non comporti la risoluzione del contratto, in particolare per:

- dotazione di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto nel Progetto Gestionale, dalla normativa regionale in materia e dal presente contratto;
- mancato rispetto del debito informativo assunto verso i committenti;
- mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
- violazione dei vincoli di destinazione dei beni patrimoniali concessi in uso;
- violazione dell'incompatibilità di cui al precedente art.19;
- violazione dell'obbligo di garanzia di continuità del servizio, secondo quanto previsto al precedente art. 17;
- violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti;
- mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto e nel progetto





gestionale;

- negazione dell'accesso alla struttura agli organismi di controllo;
- ogni eventuale altra violazione delle clausole del presente contratto e del progetto gestionale.

2. In caso si sia verificata, per inadempienza e/o per colpa imputabile al Gestore, l'impossibilità per gli utenti di fruire del servizio o sia, per le medesime cause, pregiudicata la sicurezza degli utenti, così come in caso di inadempienze gravi o ripetute, i Committenti si riservano di applicare una penale di € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempienza singolarmente considerata, per ogni giornata in cui si sia verificata l'inadempienza, fatto salvo che la gravità delle inadempienze non comportino la risoluzione del contratto. La diffida da parte dei Committenti prevedrà anche l'esecuzione immediata degli adeguamenti e, da parte dei committenti, l'eventuale adozione di misure cautelative.


3. In caso di danni causati dal Gestore al patrimonio concesso in uso per l'espletamento del servizio, i committenti inoltreranno tempestiva diffida scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere al ripristino, entro un congruo termine, ed il Gestore dovrà provvedere in merito.

In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all'interesse pubblico al ripristino della condizione violata, i committenti provvederanno d'ufficio, con addebito delle spese al Gestore.

4. In caso di risoluzione del contratto in danno del Gestore può essere applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

5. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte della ditta da trasmettere ai Committenti. Le diffide





scritte conterranno, tra l'altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti ed il Gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il Gestore non adempia nei termini indicati dai committenti, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere.

In caso di ulteriore mancato adempimento, i Committenti provvederanno d'ufficio a spese del Gestore.

6. Le penali saranno dedotte dai crediti del Gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

7. Il pagamento della penale non solleva il Gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.



#### **ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. I Committenti si riservano la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per il Gestore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, possono costituire clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

- a) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio accreditato;
- b) mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva;
- c) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non





imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dai Committenti.

4. La risoluzione del contratto opera anche:

a) in caso di cessione del contratto;

b) in caso di perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, di cessione di azienda, di cessione di attività;

c) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

d) in caso di sospensione unilaterale del servizio.


5. In tali casi i Committenti si riservano il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.


6. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui i Committenti comunicano al Gestore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

7. Il presente contratto, inoltre, è sottoposto alla condizione risolutiva ove, per le vie giudiziali, venga annullata l'aggiudicazione e, contestualmente, venga dichiarata l'inefficacia giuridica del contratto. In tale ipotesi, il Gestore non potrà vantare alcun diritto o aspettativa alla prosecuzione del contratto risolto ed avrà unicamente diritto all'importo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

#### ART. 28 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del





presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

#### ART 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e si obbligano a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti sono titolari, ognuno per l'area di afferenza, del trattamento dei dati relativi agli utenti, ed il Gestore viene nominato Responsabile esterno del trattamento.

Il Gestore provvede ad evadere le eventuali richieste di accesso alla documentazione amministrativa, a quella socio assistenziale, nonché alla documentazione sanitaria.

#### ART. 30 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Unione: [unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it)
- quanto all'Azienda USL: [auslmo@pec.ausl.mo.it](mailto:auslmo@pec.ausl.mo.it)
- quanto al gestore: [aspvignola@pec.it](mailto:aspvignola@pec.it)

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

#### ART. 31 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI


Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto

d'appalto.

#### ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.

Sono a carico del Gestore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua



stipulazione. Le parti danno atto che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in quanto soggetto pubblico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

**ART. 33 - NORME FINALI**


Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto confermato e sottoscritto

Azienda USL Modena \_\_\_\_\_

Unione Terre di Castelli \_\_\_\_\_

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini" \_\_\_\_\_



4

4

4

4

4

4